

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 220

19 novembre 2013

**PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE,  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 COMMA 2 DELLA  
COSTITUZIONE**

D' INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE MANFREDINI

**NORME PER LA PIENA INTEGRAZIONE SOCIALE  
DELLE PERSONE SORDE E RICONOSCIMENTO  
DELLA LINGUA DEI SEGNI (LIS)**

Oggetto assembleare n. 4740

**Relazione**

La Regione Emilia-Romagna ha dimostrato, sin dal 1997, con la legge regionale n. 29 "Norme per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili", certa sensibilità e attenzione nei confronti delle persone con grave difficoltà di linguaggio connessa a patologie uditive. Con tale legge (in particolare all'articolo 7) ha infatti promosso il servizio di interpretariato della lingua dei segni italiana e altre modalità di comunicazione.

Alla legge regionale n. 29 del 1997, sotto questo aspetto, è stata data attuazione con una specifica direttiva approvata il 17 maggio 2005 nonché all'istituzione presso ogni Provincia di un elenco degli interpreti della lingua italiana dei segni (LIS) al fine di offrire un supporto informativo ad enti pubblici e privati o singoli cittadini in caso di necessità di un interprete LIS.

Eppure, da parte di giovani sordomuti e loro famiglie, partono da anni istanze per far sì che siano ulteriormente superate le barriere all'integrazione sociale tra sordi e udenti, attraverso il riconoscimento ufficiale della LIS.

La LIS rende possibile la comunicazione tra sordi e l'integrazione tra sordi e udenti. Con questo progetto di legge alle Camere, la Regione Emilia-Romagna ha quindi l'opportunità di compiere un passo in più rispetto e dare piena attuazione alle finalità contemplate all'articolo 1 della propria legge regionale n. 29 del 1997, considerando inoltre che la LIS è già ufficialmente riconosciuta in 44 Stati.

La convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità, già nel 2006 riconosceva la LIS promuovendone l'acquisizione e l'uso. Riteniamo che il mancato riconoscimento ufficiale della LIS da parte dell'Italia sia un'inadempienza alla avvenuta ratifica italiana di questa Convenzione.

Il riconoscimento della LIS come una vera e propria lingua garantirebbe la libertà di un sordo di scegliere come comunicare ed integrarsi: un effettivo e illimitato accesso all'informazione, alla comunicazione, alla cultura, all'educazione, ai servizi, alla vita sociale, lavorativa e perfino ricreativa; un'equa rappresentazione politica e giuridica, l'accesso all'istruzione.... la dignità. In tal modo si darebbe piena attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, che prevede la rimozione di tutti gli ostacoli alla libertà e all'eguaglianza dei cittadini. Una sfida necessaria, una battaglia di

civiltà, che deve comprendere anche la rimozione delle “barriere della comunicazione”, soprattutto in una società come quella odierna in cui la comunicazione è unanimemente ritenuta fondamentale per l’inclusione sociale.

Varie iniziative legislative sono già state presentate in altre Regioni italiane e al Parlamento, iniziative che, per vari motivi e indolenze, non hanno ad oggi ottenuto il risultato del riconoscimento ufficiale della LIS. Per questo, e per avere da tempo conosciuto le attività e la sensibilità che l’Educatore per Sordomuti di Modena “Tommaso Pellegrini”, sin dal 1845 ha profuso

per giovani sordi, ritengo che la Regione Emilia-Romagna possa, oggi, coerentemente aiutare queste persone in una piena integrazione sociale, approvando la presente proposta di impulso legislativo alle Camere.

La proposta è contenuta in due soli articoli. L’articolo 1 comprende la finalità, i richiami a norme e atti di rango Costituzionale e internazionale, il riconoscimento della LIS, promuovendone l’acquisizione e l’uso.

L’articolo 2 detta disposizioni per l’attuazione (tramite regolamenti da approvare entro sei mesi) e l’entrata in vigore.

---

**PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE**

## Art. 1

*Diritti delle persone con disabilità,  
partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva  
e riconoscimento della lingua dei segni italiana*

1. Nell'ambito delle finalità della legge 5 febbraio 1992, n. 104, rivolta a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà, di autonomia e di indipendenza delle persone con disabilità, assicurandone la piena integrazione sociale, in armonia con i principi delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, la Repubblica promuove la rimozione delle barriere che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.
2. In attuazione degli articoli 3 e 6 della Costituzione, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992, la Repubblica riconosce la lingua dei segni italiana (LIS) e ne promuove l'acquisizione e l'uso.

3. Alla LIS sono riconosciute le garanzie e tutele conseguenti al riconoscimento di cui al comma 2.

4. È consentito l'uso della LIS, nonché di ogni altro mezzo tecnico, anche informatico, idoneo alla comunicazione delle persone sorde, sia in giudizio sia nei rapporti con le amministrazioni pubbliche.

## Art. 2

*Attuazione ed entrata in vigore*

1. Alla presente legge sarà data attuazione con uno o più regolamenti da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore.
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni provvedono alle attività previste per le finalità di cui all'articolo 1, con risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.